

CAMERA DEI DEPUTATI N. 334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIANDROTTI, DIGLIO

Presentata il 10 agosto 1983

**Modifiche di norme sulla previdenza per
i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aggravarsi del fenomeno inflazionistico ha evidenziato l'inadeguatezza della normativa sulla previdenza ai dottori commercialisti, ai ragionieri ed ai periti commerciali, a fronteggiare lo squilibrio gestionale delle rispettive casse.

Se da un lato infatti la legge 23 dicembre 1970, n. 1140, assicura agli iscritti un trattamento minimo previdenziale aumentabile in rapporto all'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, manca invece una norma che preveda la correlativa rivalutazione delle entrate, necessaria ad assicurare un costante equilibrio economico delle casse stesse. Esso può essere raggiunto e mantenuto assoggettando le entrate contributive al medesimo ritmo di variabilità che la leg-

ge attualmente in vigore stabilisce per le erogazioni.

È stato pertanto necessario, in primo luogo, adeguare il contributo soggettivo annuo a valori attuali e più equi e predisporre, nel contempo, un sistema automatico di aumento annuale, per i contributi soggettivi, triennale per i contributi oggettivi, in base allo stesso indice di variazione previsto dalla legge sulle pensioni.

Al presente non si è ritenuto opportuno migliorare il trattamento previdenziale: gli articoli da 9 a 12 della proposta di legge prevedono comunque alcune eccezioni, avuto riguardo ad ipotesi e categorie particolarmente meritevoli di considerazione sotto il profilo sociale.

È sembrato invece necessario, per assicurare una migliore funzionalità delle

casce, procedere alla revisione di alcuni principi amministrativi quali la obbligatorietà di iscrizione alla cassa per coloro che esercitano la professione, quindi anche per gli ultrasessantenni, criteri più rigorosi nella concessione di pensioni di invalidità, l'estensione ai figli adottivi e agli affiliati dello stesso trattamento previsto per i figli legittimi, precisazioni in

merito alla decorrenza delle pensioni e al computo dei periodi di esercizio dell'attività professionale agli effetti delle contribuzioni e dei trattamenti, fissazione dei termini per l'approvazione dei bilanci, aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed attribuzioni della facoltà di delegare poteri alla giunta esecutiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 e alla lettera *a*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti ed è stabilito nella misura di lire 480.000 annue a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i primi tre anni di appartenenza alla cassa, il contributo personale è dimezzato, purché all'atto dell'iscrizione il professionista non abbia compiuto i trentacinque anni di età.

ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo corrisposto mediante l'applicazione delle marche « San Marco » e « Luca Pacioli » sugli atti previsti dagli articoli 17, lettera *b*) e 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e dagli articoli 17, lettera *b*) e 19 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è unificato nell'importo di lire 3.000

Non sono soggette al contributo le parcelle di importo inferiore a lire 100.000.

ART. 3.

L'applicazione delle marche da lire 5 mila denominate « San Marco » e « Luca Pacioli » da parte dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sugli atti relativi a procedure concorsuali, sostituisce l'applicazione sugli atti medesimi della marca denominata « Cicerone ».

ART. 4.

Il contributo personale annuo è sottoposto ad aumento con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura percentuale e con le modalità indicate nell'ar-

articolo 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

I contributi corrisposti mediante l'applicazione di marche « San Marco » e « Luca Pacioli », nell'ammontare previsto dall'articolo 3 della presente legge e i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, modificato dalla legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soggetti ad adeguamento triennale in correlazione agli stessi indici di variazione previsti, per il trattamento pensionistico, dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

La variazione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo ad ogni triennio a partire dal 31 dicembre 1983 ed è determinata, per ciascuna contribuzione in atto alla fine del triennio, applicando la somma algebrica delle percentuali di variazione accertate per le pensioni nei tre anni precedenti, con arrotondamento delle frazioni a lire mille.

La variazione di cui al comma precedente è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

I trasgressori delle norme sull'applicazione della marche « San Marco » e « Luca Pacioli » sono sottoposti alle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

Le cancellerie e le segreterie giudiziarie ed amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente ai consigli degli ordini e dei collegi di appartenenza ed alla cassa, per i procedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, le inadempienze in materia di contributi previdenziali.

ART. 6.

Il diritto alla pensione, di qualsiasi tipo, decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni prescritte dalla legge.

ART. 7.

Agli effetti delle prestazioni delle due casse, i figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

ART. 8.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di invalidità spetta allo iscritto che, per sopravvenuta malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 70 per cento la capacità all'esercizio della sua professione e possa far valere, all'atto della sopravvenuta invalidità, almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione continuativi alla cassa.

Il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per coloro che si sono iscritti alla cassa successivamente al compimento del 60° anno di età, il periodo di iscrizione e di contribuzione è elevato a quindici anni continuativi ».

ART. 9.

Il trattamento minimo di pensione di cui agli articoli 6, secondo comma e 7, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è elevato del 25 per cento a favore del pensionato che abbia compiuto il 75° anno di età.

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è sostituito dal seguente:

« Ove, nelle ipotesi previste dai punti a) e b), l'indennità liquidabile risulti inferiore a lire tre milioni, essa è integrata a tale importo ».

ART. 11.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono reversibili alle condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 12.

Al trattamento di assistenza previsto dall'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono ammessi i beneficiari di qualunque tipo di pensione erogata dalle rispettive casse.

ART. 13.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono abrogati.

ART. 14.

È vietata la contemporanea iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ed a quella a favore dei ragionieri e periti commerciali. È fatto obbligo all'interessato di optare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione all'una o all'altra cassa.

La cancellazione dalla cassa comporta la liquidazione del conto individuale.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il diritto alla pensione nei confronti delle due casse.

ART. 15.

I periodi di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale, in costanza di iscrizione all'Albo, non sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione e contribuzione richiesta per avere diritto alle prestazioni della cassa.

ART. 16.

Qualora l'iscritto non abbia richiesto la liquidazione del conto individuale ai sensi dell'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e dell'articolo 31 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, e si reisciva alla cassa entro il termine di 5 anni, i precedenti periodi di iscrizione sono cumulabili con i successivi ai soli fini della pensione di anzianità.

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, ed il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono sostituiti rispettivamente dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da 10 componenti di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*) della presente legge. Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del personale, eletto a maggioranza relativa dai dipendenti in servizio di ruolo ».

ART. 18.

All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e all'articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, viene aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può delegare alla giunta esecutiva, determinandone criteri e limiti, poteri in ordine a spese ordinarie e straordinarie ».

ART. 19.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 della legge 2 febbraio 1963, n. 100, e il secondo e il terzo dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono sostituiti dai seguenti:

« Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

I bilanci, corredati dalle relazioni, sono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 febbraio 1963, n. 160, sono sostituiti dal seguente:

« Il presidente, il vicepresidente, i componenti il comitato dei delegati, i componenti il consiglio di amministrazione e i componenti la giunta esecutiva hanno diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti ai dirigenti degli enti pubblici in base alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successivi decreti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 28 della legge stessa ».

ART. 21.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.